

Accordo per l'attivazione del lavoro in modalità agile per tutti dipendenti dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como assunti con CCNL per la FORMAZIONE PROFESSIONALE e esclusivamente per il personale non docente assunto con CCNL FUNZIONI LOCALI

Premesso che

- da parte delle RSA/RSU aziendali è pervenuta la richiesta di attivazione del lavoro agile, ai sensi della L. 81/2017 e del CCNL Funzioni Locali, artt. 63 e seguenti e del CCNL Formazione Professionale, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente;
- durante il periodo di attivazione del lavoro agile, già sperimentato nel periodo di emergenza sanitaria causa Covid, si è evidenziato un mantenimento qualitativo e quantitativo delle attività svolte e della relativa efficacia;
- è interesse dell'Ente favorire l'attivazione del lavoro agile, al fine di conseguire un'adeguata erogazione dei servizi di AFOL Como che si affianchi al conseguimento di un miglior equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Atteso che

- in seno ad AFOL Como vi sono dipendenti ai quali si applica il CCNL per la Formazione Professionale ed altri ai quali è applicato il CCNL Funzioni Locali;
- Il CCNL Formazione Professionale demanda alla contrattazione d'Ente la regolamentazione del lavoro svolto al di fuori dai locali aziendali;
- il CCNL Funzioni Locali demanda al confronto con le rappresentanze sindacali (art. 5, comma III, lett. I) l'individuazione dei criteri generali per i processi e le attività di lavoro da svolgersi in modalità agile;
- I dipendenti di AFOL Como per i quali può essere contemplato il lavoro agile sono quelli inquadrati nel personale docente assunto esclusivamente con CCNL per la Formazione Professionale e non docente assunto con entrambi i CCNL applicati, aventi mansioni compatibili con tale modalità lavorativa;
- al fine di garantire i livelli di servizio e di efficienza di AFOL Como, il lavoro svolto in modalità agile deve essere necessariamente limitato ad alcune fasi del lavoro complessivo e deve essere regolato distintamente secondo la tipologia di attività svolta, avuto riguardo alle esigenze dei destinatari dei servizi offerti dall'Ente, da una parte, e al regolare funzionamento di AFOL Como dall'altra.

Tutto ciò premesso, le Parti firmatarie convengono quanto segue:

A) Disposizioni comuni a tutti i dipendenti aventi diritto

I. E' prevista la possibilità ai dipendenti dell'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como, assunti con CCNL per la Formazione Professionale ed esclusivamente per il personale non docente assunto con CCNL Funzioni Locali, di svolgere lavoro in forma agile, nei limiti e con le modalità indicate nel presente accordo.

II. AFOL Como sottoscriverà con i dipendenti che inoltreranno richiesta di accesso al lavoro agile, uno specifico accordo singolare che ne regolerà a titolo esemplificativo le modalità di erogazione, la durata, il recesso, i casi di revoca.

III. La prestazione lavorativa resa con modalità agile è integralmente considerata quale servizio parificato a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. AFOL Como garantisce che il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMO Monteolimpino via Bellinzona, 88 tel. 031/571055 - 574000 fax 575047

C.F. 95092770130 P.Iva 03095420133

e-mail: info@cfpcomo.com www.cfpcomo.com

IV. Lo svolgimento dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, il quale è regolato dalle normative di riferimento e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

V. Il Dipendente dovrà svolgere attività lavorativa in modalità agile presso la propria abitazione o in altro luogo dallo stesso prescelto, purché la prestazione sia resa in strutture o spazi riservati, riparati e protetti, nei quali non sia messa a rischio la sua sicurezza. Il luogo di lavoro prescelto dovrà essere idoneo all'uso abituale di strumenti informatici e dovrà garantire la contattabilità, nelle fasce orarie specificamente previste. È vietato per il Dipendente che operi in collegamento telematico con l'Ente, accedendo ai portali o ai gestionali in uso, lo svolgimento del lavoro agile in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

VI. Nell'ambito del contratto particolare saranno indicate le fasce di contattabilità e gli orari oltre i quali al dipendente non potrà essere richiesta alcuna attività.

VII. L'attività svolta in modalità agile sarà monitorata da parte di AFOL Como, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, motivo per cui il Dipendente sarà tenuto, con cadenza mensile, alla redazione e consegna al proprio Responsabile d'Area di uno schematico report, dal quale dovrà emergere la tipologia di attività svolta durante il lavoro agile. Il report dovrà essere consegnato entro e non oltre la prima settimana del mese successivo.

VIII. L'attività fuori sede sarà soggetta alla valutazione di misurazione della performance individuale e di Ente.

IX. Il Dipendente che svolge attività in modalità agile è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, dal CCNL e dalle normative vigenti e deve tenere un comportamento informato ai principi di correttezza e buona fede.

Con riferimento al lavoro svolto in modalità agile, senza che l'elenco voglia avere carattere di tassatività, costituiscono specifiche mancanze sanzionabili nella misura prevista dal contratto collettivo, i seguenti comportamenti:

- mancata redazione e consegna nei tempi prestabiliti dei report di lavoro agile al proprio Responsabile d'Area;
- mancato raggiungimento degli obiettivi proposti o degli standard attesi;
- Violazione degli obblighi di sicurezza e privacy.

Tali condotte costituiscono altresì giusta causa di revoca e/o recesso dal lavoro agile

X. Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.

XI. I dipendenti assunti con contratto part time, possono svolgere lavoro in modalità agile, al pari dei lavoratori a tempo pieno, ma in misura riparametrata al tempo parziale.

B) Disposizioni inerenti il personale docente, assunto con CCNL per la Formazione Professionale

I. Il personale docente assunto con CCNL per la Formazione Professionale è tenuto a svolgere in presenza le seguenti attività:

- docenza diretta, ivi incluse le ore di disponibilità concordate per eventuali supplenze;
- consigli di classe e scrutini, consigli di istituto, collegio docenti, colloqui con i genitori, colloqui con gli studenti, partecipazione ad eventi e specifiche iniziative, manifestazioni, esami di fine ciclo ed ogni altra attività che, secondo l'insindacabile indicazione della Direzione dovrà essere svolta in presenza.

II- Per lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate al punto I) che precede, e, dunque, per attività "connesse all'insegnamento", per "altre funzioni", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione delle lezioni e la correzione degli elaborati degli allievi, ogni docente può fruire di un massimo di n. 6 ore settimanali di lavoro in modalità agile nel limite delle 36 ore settimanali totali lavorate;

III- Le ore di lavoro agile previste possono essere fruite anche frazionatamente nel corso della settimana

AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMO Monteolimpino via Bellinzona, 88 tel. 031/571055 - 574000 fax 575047

C.F. 95092770130 P.Iva 03095420133

e-mail: info@cfpcomo.com www.cfpcomo.com

IV- Le ore di lavoro agile non sono cumulabili durante il periodo di attività didattica; pertanto laddove non possano essere fruiti nella settimana relativa, per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere accantonate e svolte in altro periodo.

V- Le ore di lavoro agile possono essere, invece, cumulate nei periodi di sospensione dell'attività didattica, su base mensile e sempre che durante tali periodi non siano previste attività che richiedono la presenza in sede, previa richiesta al Coordinatore e autorizzazione della Direzione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

VI- In considerazione della specificità dell'attività dei docenti, della irregolare periodicità e interdipendenza dei tempi di formazione diretta, e della possibilità di fruire del lavoro agile anche frazionatamente, il contratto particolare non indicherà un giorno specifico di erogazione del lavoro agile, ma solo il numero massimo di ore settimanalmente fruibili.

VII- Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.

VIII- AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del dipendente con un preavviso, ove possibile, di due giorni.

IX- Il lavoro svolto in modalità agile da parte del personale docente non avverrà in collegamento telematico con l'Ente.

C) Personale non docente assunto con CCNL per la Formazione Professionale e con CCNL Funzioni Locali:

I- Il personale non docente, a prescindere dal CCNL secondo il quale è assunto, potrà svolgere attività lavorativa in modalità agile per un massimo di un giorno lavorativo alla settimana, pari a 7.12 ore settimanali. Le ore settimanali in modalità agile potranno essere frazionate, purché siano fruiti per minimo di tre ore ed un massimo di quattro ore e 12 minuti, nella stessa giornata.

II- In considerazione della necessità di garantire la piena operatività ed efficienza degli uffici, le giornate di lavoro agile dovranno essere concordate preventivamente con il proprio Responsabile d'Area ad ogni inizio mese o, in casi d'emergenza, settimanalmente. In particolare, il Dipendente proporrà il calendario di lavoro agile che intende svolgere al proprio Responsabile d'Area; il Direttore di AFOL Como, sentito il Responsabile d'Area, alla luce delle esigenze organizzative dell'Ente, accorderà il programma proposto o indicherà le modifiche che ritiene necessarie.

III- AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del dipendente e/o di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile, con un preavviso, ove possibile, di due giorni.

IV- Le ore di lavoro agile non sono cumulabili; pertanto, laddove non possano essere fruiti nella settimana relativa per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere svolte in altro periodo.

V- Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine su base settimanale a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.

VI- Il lavoro svolto in modalità agile da parte del personale non docente autorizzato dalla Direzione potrà avvenire in collegamento telematico con l'Ente, al fine di accedere ai gestionali e/o ai portali in uso necessari allo svolgimento dell'attività.


Il presente accordo avrà validità con decorrenza dal 12/06/24 sino al 31/08/2025 e si rinnoverà automaticamente per un anno, salvo che da una delle parti non intervenga disdetta nel termine di 60 giorni prima della scadenza. La disdetta potrà essere comunicata senza particolari formalità, anche a mezzo di posta elettronica. Resta fermo il fatto che la durata e i termini di recesso saranno autonomamente regolati nei singoli accordi sottoscritti dai dipendenti che aderiscono al lavoro agile.

Como, 12/06/2024

L'Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro della Provincia di Como (AFOL Como)

L'Amministratore Unico (Simone Gatto)

La Direttrice (Antonella Colombo)




Le RSU/RSA AFOL Como:

Sonia Carnini

Valentina Orsucci

Domenico Vadala'

Alessandro Vitiello








**ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
PERSONALE NON DOCENTE**

Tra

Azienda per la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como - CFP Centro di Formazione Professionale (Cod. Fisc. 95092770130 - P. IVA 03095420133) -in breve AFOL Como- con sede legale in Como, via Bellinzona, n. 88, in persona della Direttrice dottoressa Antonella Colombo

e

_____ (Cod. Fisc. _____), residente _____

congiuntamente definite "Le Parti"

Premesso che

- Il signor _____ è in servizio presso AFOL Como con decorrenza dal con la qualifica di, in applicazione del CCNL _____

- Il dipendente con nota del _____ ha richiesto di poter svolgere attività lavorativa in modalità agile, compatibilmente con le esigenze organizzative di AFOL Como e con gli obiettivi dell'Ente.

Tanto premesso le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa _____ è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, nei termini ed alle condizioni indicate nella presente scrittura, in conformità all'Accordo per l'Attivazione del lavoro in modalità agile adottato da AFOL Como con la partecipazione delle RSU/RSA sottoscritto in data _____


Art. 2

Durata e recesso

1. Il presente accordo è a tempo determinato e decorre dal _____ ed avrà validità sino al _____ dopo di che cesserà di ogni effetto, fatta salva per le Parti la possibilità di rinnovo.

2. Ciascuna delle Parti può liberamente recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni.

3. In ipotesi di giustificato motivo, AFOL Como può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo senza alcun preavviso.



4. Senza che l'elenco abbia carattere tassativo, le Parti danno sin d'ora atto che costituiscono ipotesi di giustificato motivo di revoca del lavoro agile da parte di AFOL Como le seguenti circostanze:
- l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri/indicatori stabiliti;
 - il cambiamento di mansioni non più coerenti con le attività da svolgere in modalità agile;
 - il trasferimento ad altra struttura;
 - la sopravvenuta incompatibilità delle attività assegnate al/la dipendente con lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile concordata.

Art. 3


Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa in modalità agile sarà resa per un massimo di n. 1 giorno lavorativo alla settimana, corrispondente a 7,12 ore lavorative settimanali. Le restanti ore settimanali saranno svolte presso la sede di AFOL Como.
2. Le ore settimanali in modalità agile potranno essere frazionate, purché siano fruite in tale forma un minimo di tre ore ed un massimo di quattro ore e 12 minuti, nella stessa giornata.
3. In considerazione della necessità di garantire la piena operatività ed efficienza degli uffici, le giornate di lavoro agile dovranno essere concordate preventivamente con il proprio Responsabile d'Area ad inizio mese o, in casi d'emergenza, settimanalmente. In particolare, il Dipendente proporrà il calendario di lavoro agile che intende svolgere al proprio Responsabile d'Area; il Direttore di AFOL Como, sentito il Responsabile d'Area, alla luce delle esigenze organizzative dell'Ente, accorderà il programma proposto o indicherà le modifiche che ritiene necessarie.
4. AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del/la dipendente e/o di modificare unilateralmente le date indicate per il lavoro agile, con un preavviso, ove possibile, di due giorni.
5. Le ore di lavoro agile non sono cumulabili, né recuperabili; pertanto, laddove non possano essere erogate nella settimana relativa, per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere svolte in altro periodo.
6. Il lavoro agile non potrà essere effettuato nei giorni di chiusura di AFOL Como.

Art. 4

Luogo di lavoro

1. Fermo restando che la sede di lavoro ad ogni effetto è presso AFOL Como, il Dipendente svolgerà attività lavorativa in modalità agile, nei limiti suindicati, presso la propria abitazione o in altro luogo, purché la prestazione sia resa in strutture o spazi riservati, riparati e protetti, nei quali non sia messa a rischio la sicurezza del Dipendente, secondo le indicazioni date e in base alle linee guida per la protezione dei dati e la sicurezza, perseguendo comunque criteri di ragionevolezza. Il luogo di lavoro prescelto dovrà essere idoneo all'uso abituale di strumenti informatici.



Art. 5

Attrezzatura di lavoro /Connessioni di rete

1. Il Dipendente potrà utilizzare la propria attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile.
2. Eventuale strumentazione fornita da AFOL Como dovrà essere esplicitamente richiesta e sarà messa a disposizione del lavoratore.
3. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature, il costo della connessione dati, nonché eventuali ulteriori spese connesse all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile sono a carico del/la dipendente.
4. Il Dipendente assume espressamente l'impegno di rispettare le norme di sicurezza, nonché tutte le policy adottate da AFOL Como e le istruzioni ricevute in materia di privacy e protezione dei dati personali, di custodia e sicurezza dei dispositivi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro fornite da AFOL Como atte ad evitare la perdita e diffusione dei dati e delle informazioni aziendali o di terzi.

Art. 6


Fascia di contattabilità

1. Fermo restando che l'orario di lavoro massimo giornaliero, settimanale e mensile sarà quello usuale, al fine di garantire un'efficace interazione con la Struttura ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa il dipendente deve garantire la contattabilità dalle ore _____ alle ore _____
2. AFOL Como garantisce che dopo le ore 20,00 il Dipendente non potrà essere contattato e non sarà tenuto a svolgere alcuna attività lavorativa.

Art. 7

Monitoraggio. Potere direttivo e controllo disciplinare.

1. AFOL Como procederà ad effettuare il monitoraggio e la verifica costante della prestazione resa in modalità agile, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, secondo una periodicità che tenga conto della natura delle attività che il/la dipendente deve svolgere in modalità agile.
2. A tal fine, il dipendente è tenuto a compilare un report consuntivo mensile, che dovrà essere consegnato al Responsabile di Area entro la prima settimana del mese successivo, con precisa indicazione dell'attività svolta in modalità agile.
4. L'attività fuori sede è soggetta alla valutazione di misurazione della performance individuale e di Ente.
5. Il potere direttivo e disciplinare sarà esercitato in forma analoga a quello esercitato nel lavoro in presenza, ferme restando le previsioni di cui all'art. 4 Legge 300 del 70.



Art. 8 Sanzioni disciplinari.

1. Il Dipendente, anche nel momento in cui lavora in modalità agile, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, dal CCNL applicato, dal codice etico aziendale e dalle normative vigenti.

Con riferimento al lavoro svolto in modalità agile, senza che l'elenco voglia avere carattere di tassatività, costituiscono specifiche mancanze sanzionabili nella misura prevista dal contratto collettivo i seguenti comportamenti:

- mancata redazione e consegna nei termini previsti dei report di lavoro agile;
- mancato raggiungimento degli obiettivi proposti o degli standard attesi;
- violazione degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Tali condotte costituiscono altresì giusta causa di revoca e/o recesso dal presente accordo di lavoro agile.

Art. 9 Trattamento giuridico ed economico

1. La prestazione lavorativa resa con modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini della progressione di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

2. AFOL Comogaranitisce che il/la dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

3. Lo svolgimento di parte dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle normative di riferimento e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.

4. Le ore di lavoro fuori sede non possono dare origine a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.

5. Le ore di attività fuori sede in forma agile non danno diritto al buono pasto nel caso in cui il dipendente con orario di lavoro full time non abbia svolto almeno n. 6 ore di attività in sede, 30 minuti di pausa, e un rientro di almeno un'ora e 12 minuti e non varranno per il computo delle ore lavorate cumulate a livello mensile per i dipendenti con orario part time, come previsto dall'accordo vigente.

Art. 10
Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il/La lavoratore/trice in modalità agile è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche eventualmente fornite da AFOL Como.
2. Le dotazioni informatiche fornite devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

1. Il Dipendente si impegna a rispettare l'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile prevista dall'art. 22 del D. Lgs. 22 maggio 2017, n. 81, nonché l'indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il/la dipendente è chiamato/a ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
2. AFOL Como è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui il/la lavoratore/trice o terzi dovessero incorre qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio derivanti da comportamenti negligenti, inadeguati e/o non compatibili con quanto indicato nell'Informativa.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale, alle previsioni del CCNL di riferimento ed all'Accordo per l'Attivazione del lavoro in modalità agile adottato da AFOL Como con la partecipazione delle RSU/RSA sottoscritto in data _____

Como 12/06/2024

IL/LA LAVORATORE/TRICE AGILE

firma _____

IL DIRETTORE DI AFOL COMO

firma _____



ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE PERSONALE DOCENTE

Tra

Azienda per la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro della Provincia di Como - CFP Centro di Formazione Professionale (Cod. Fisc. 95092770130 - P. IVA 03095420133) -in breve AFOL Como- con sede legale in Como, via Bellinzona, n. 88, in persona della Direttrice dottoressa Antonella Colombo

e

_____ (Cod. Fisc. _____), residente _____

congiuntamente definite "Le Parti"

Premesso che

- Il signor _____ è in servizio presso AFOL Como con decorrenza dal con la qualifica di, in applicazione del CCNL Formazione Professionale

- Il dipendente con nota del _____ ha richiesto di poter svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, compatibilmente con le esigenze organizzative di AFOL Como e con gli obiettivi dell'Ente.

Tanto premesso le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE


Art. 1 Oggetto

1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa DOCENTE è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, nei termini ed alle condizioni indicate nella presente scrittura, in conformità all'Accordo per l'Attivazione del lavoro in modalità agile adottato da AFOL Como con la partecipazione delle RSU/RSA sottoscritto in data _____

2. Il dipendente è tenuto a svolgere in presenza le seguenti attività:

- docenza diretta, ivi incluse le ore di disponibilità concordate per eventuali supplenze;
- consigli di classe e scrutini, consigli di istituto, collegio docenti, colloqui con i genitori, colloqui con gli studenti, partecipazione ad eventi e specifiche iniziative, manifestazioni, esami di fine ciclo ed ogni altra attività che, secondo l'insindacabile indicazione della Direzione dovrà essere svolta in presenza.

3. Il dipendente potrà svolgere in modalità agile le attività diverse da quelle elencate al punto 2 che precede, e, dunque, attività "connesse all'insegnamento", "altre funzioni", quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione delle lezioni e la correzione degli elaborati degli allievi.



Art. 2
Durata e recesso

1. Il presente accordo è a tempo determinato e decorre dal ____ ed avrà validità sino al ____ dopo di che cesserà di ogni effetto, fatta salva per le Parti la possibilità di rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti può liberamente recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni.
3. In ipotesi di giustificato motivo, AFOL Como può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo senza alcun preavviso.
4. Senza che l'elenco abbia carattere tassativo, le Parti danno sin d'ora atto che costituiscono ipotesi di giustificato motivo di revoca del lavoro agile da parte di AFOL Como le seguenti circostanze:
 - l'efficienza e l'efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri/indicatori stabiliti;
 - il cambiamento di mansioni non più coerenti con le attività da svolgere in modalità agile;
 - il trasferimento ad altra struttura;
 - l'asopravvenuta incompatibilità delle attività assegnate al/la dipendente con lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile concordata.

Art. 3
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa in modalità agile sarà resa per un massimo di n. 6 ore lavorative settimanali, nel limite delle 36 ore settimanali totali lavorate e nel rispetto della articolazione oraria delle attività in presenza pianificate.
2. Le ore di lavoro agile previste possono essere fruito anche frazionatamente nel corso della settimana
3. AFOL Como si riserva di richiedere, per esigenze di servizio indifferibili, la presenza in sede del/la dipendente e/o di modificare unilateralmente le date indicate per il lavoro agile, con un preavviso, ove possibile, di due giorni
4. Le ore di lavoro agile non sono cumulabili durante il periodo di attività didattica; pertanto laddove non possano essere erogate nella settimana relativa, per esigenze dell'Ente o per scelta del dipendente, non potranno essere accantonate e svolte in altro periodo.
5. Le ore di lavoro agile possono essere, invece, cumulate nei periodi di sospensione dell'attività didattica, su base mensile, fermo restando che il Dipendente, anche in tali periodi, dovrà garantire la presenza presso la sede, laddove siano state programmate attività in AFOL Como. L'erogazione delle ore di lavoro agile cumulate potrà essere effettuata solo previa richiesta al Coordinatore e autorizzazione della Direzione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

6. Il lavoro agile non potrà essere effettuato nei giorni di chiusura di AFOL Como ad eccezione del periodo delle vacanze natalizie e pasquali; in concomitanza della chiusura dei quadrimestri formativi, in previsione degli scrutini intermedi e finali.

Il lavoro agile non potrà essere erogato durante i periodi di ferie e/o recuperi concordati.

Art. 4

Luogo di lavoro

1. Fermo restando che la sede di lavoro ad ogni effetto è presso AFOL Como, il Dipendente svolgerà attività lavorativa in modalità agile, nei limiti suindicati, presso la propria abitazione o in altro luogo, purché la prestazione sia resa in strutture o spazi riservati, riparati e protetti, nei quali non sia messa a rischio la sicurezza del Dipendente, secondo le indicazioni date e in base alle linee guida per la protezione dei dati e la sicurezza, perseguendo comunque criteri di ragionevolezza. Il luogo di lavoro prescelto dovrà essere idoneo all'uso abituale di strumenti informatici.

Art. 5

Attrezzatura di lavoro /Connessioni di rete

1. Il Dipendente potrà utilizzare la propria attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, non essendo prevista alcuna connessione da remoto alla rete aziendale.

2. Eventuale strumentazione fornita da AFOL Como dovrà essere esplicitamente richiesta e sarà messa a disposizione del lavoratore.

3. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature, il costo della connessione dati, nonché eventuali ulteriori spese connesse all'effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile sono a carico del/la dipendente.

4. Il Dipendente assume espressamente l'impegno di rispettare le norme di sicurezza, nonché tutte le policy adottate da AFOL Como e le istruzioni ricevute in materia di privacy e protezione dei dati personali, di custodia e sicurezza dei dispositivi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro fornite da AFOL Como atte ad evitare la perdita e diffusione dei dati e delle informazioni aziendali o di terzi.

Art. 6

Fascia di contattabilità

1. Fermo restando che l'orario di lavoro massimo giornaliero, settimanale e mensile sarà quello usuale, al fine di garantire un'efficace interazione con la Struttura ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa il dipendente deve garantire la contattabilità dalle ore _____ alle ore _____

2. AFOL Como garantisce che dopo le ore 20,00 il Dipendente non potrà essere contattato e non sarà tenuto a svolgere alcuna attività lavorativa.

Art. 7

Monitoraggio. Potere direttivo e controllo disciplinare.

1. AFOL Como procederà ad effettuare il monitoraggio e la verifica costante della prestazione resa in modalità agile, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, secondo una periodicità che tenga conto della natura delle attività che il/la dipendente deve svolgere in modalità agile.
2. Il dipendente è tenuto a compilare un report consuntivo mensile, che dovrà essere consegnato al Coordinatore di riferimento entro la prima settimana del mese successivo, con precisa indicazione dell'attività svolta in modalità agile, che dovrà essere coerente ed allineato con quanto previsto dalla programmazione didattica e formativa.
3. L'attività fuori sede è soggetta alla valutazione di misurazione della performance individuale e di Ente.
5. Il potere direttivo e disciplinare sarà esercitato in forma analoga a quello esercitato nel lavoro in presenza, ferme restando le previsioni di cui all'art. 4 Legge 300 del 70.

Art. 8

Sanzioni disciplinari.

1. Il Dipendente, anche nel momento in cui lavora in modalità agile, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, dal CCNL applicato, dal codice etico aziendale e dalle normative vigenti.

Con riferimento al lavoro svolto in modalità agile, senza che l'elenco voglia avere carattere di tassatività, costituiscono specifiche mancanze sanzionabili nella misura prevista dal contratto collettivo i seguenti comportamenti:

- mancata redazione e consegna nei termini previsti dei report di lavoro agile;
- mancato raggiungimento degli obiettivi proposti o degli standard attesi;
- violazione degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

Tali condotte costituiscono altresì giusta causa di revoca e/o recesso dal presente accordo di lavoro agile.

Art. 9

Trattamento giuridico ed economico

1. La prestazione lavorativa resa con modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini della progressione di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

2. AFOL Comogarantisce che il/la dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
3. Lo svolgimento di parte dell'attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle normative di riferimento e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.
4. Le ore di lavoro agile non possono dare origine a ore supplementari o straordinarie, né alcuna indennità aggiuntiva.
5. Le ore di attività fuori sede in forma agile non danno diritto al buono pasto nel caso in cui il dipendente con orario di lavoro full time non abbia svolto almeno n. 6 ore di attività in sede, 30 minuti di pausa, e un rientro di almeno un'ora e 12 minuti e non varranno per il computo delle ore lavorate cumulate a livello mensile per i dipendenti con orario part time, come previsto dall'accordo vigente.

Art. 10

Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il/La lavoratore/trice in modalità agile è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche eventualmente fornite da AFOL Como.
2. Le dotazioni informatiche fornite devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.

Art. 11

Sicurezza sul lavoro

1. Il Dipendente si impegna a rispettare l'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile prevista dall'art. 22 del D. Lgs. 22 maggio 2017, n. 81, nonché l'indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il/la dipendente è chiamato/a ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
2. Afol Como è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui il/la lavoratore/trice o terzi dovessero incorre qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio derivanti da comportamenti negligenti, inidonei e/o non compatibili con quanto indicato nell'Informativa.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale, alle previsioni del CCNL di riferimento ed all'Accordo per l'Attivazione del lavoro in modalità agile adottato da AFOL Como con la partecipazione delle RSU/RSA sottoscritto in data _____

Como 12/06/2024

IL/LA LAVORATORE/TRICE AGILE

firma _____

IL DIRETTORE DI AFOL COMO

firma _____